

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

- Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 4063 (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) ..... 78
- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5473 Governo, approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 79

##### SEDE LEGISLATIVA:

- Divieto di finanziamento alle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione*) .. 83

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

##### **La seduta comincia alle 12.45.**

**Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.**

**C. 4063.**

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo CERA (UdCpTP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VIII (Ambiente), la proposta di legge C. 4063 Bragantini, recante modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Il provvedimento, che si compone di due soli articoli, all'articolo 1 modifica l'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

In particolare, la lettera *a*) circoscrive i casi nei quali si può derogare alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, attualmente

previsti qualora ai contratti stessi sia stata attribuita una qualifica di sicurezza oppure quando l'esecuzione dei contratti debba essere accompagnata da speciali misure di sicurezza: in tale contesto la novella stabilisce che, di norma, gli appalti di lavori pubblici non sono soggetti ad esclusione dalle predette procedure, fatti salvi casi eccezionali espressamente motivati.

La lettera *b*) sostituisce invece il comma 5 del predetto articolo 17, in materia di controlli della Corte dei conti sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, posti in essere da amministrazioni statali.

Rispetto alla formulazione vigente della disposizione si prevede che il controllo della Corte sia non solo successivo, ma anche preventivo, e riguardi, oltre alla regolarità, la correttezza e l'efficacia della gestione, anche la legittimità e regolarità dell'atto di segregazione; inoltre si fissa un termine di quarantacinque giorni entro il quale la Corte deve pronunciarsi, decorso il quale, limitatamente al controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo.

La norma prevede altresì una relazione annuale al Parlamento su tale attività di controllo.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rileva quindi come il provvedimento non presenti aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI concorda con la proposta del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) esprime una valutazione positiva sul provvedimento e dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 5473 Governo, approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 5473, approvato in sede deliberante dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 prevede che i rapporti tra lo Stato italiano e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, siano regolati dalla legge, sulla base dell'Intesa firmata il 4 aprile 2007, allegata al provvedimento.

L'articolo 2, comma 1 dà atto dell'autonomia della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, mentre il comma 2 riconosce che le nomine dei ministri del culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenze dello Stato.

I commi 3 e 4 garantiscono la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con ogni mezzo di comunicazione, nonché il diritto di professare la loro religione in ogni forma, individuale e associata, di farne propaganda e di esercitarne il culto in pubblico e in privato.

L'articolo 3, comma 1, riconosce ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova nominati a norma dello statuto della Congregazione il diritto al libero esercizio del ministero, mentre il comma 2 esclude l'obbligo per i ministri del culto di fornire a magistrati o altre autorità informazioni acquisite per ragioni del loro ministero.

Ai sensi del comma 3 i ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova, la cui qualificazione è certificata dalla Congregazione centrale, possono essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, assicura il diritto dei degenti in istituti ospedalieri o in case di cura o riposo, testimoni di Geova, nonché di altri ricoverati che lo richiedano, di fruire dell'assistenza spirituale dei ministri del culto, nonché il diritto a permessi di accesso in tali strutture per i ministri del culto, senza limitazioni d'orario.

In tale contesto il comma 4 riconosce ai testimoni di Geova il diritto di osservare le prescrizioni della loro fede in materia alimentare, senza oneri per le strutture sanitarie.

Ai sensi del comma 5 gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale sono a carico degli organi della confessione religiosa.

L'articolo 5, ai commi da 1 a 3, riconosce analogo diritto all'assistenza spirituale negli istituti penitenziari, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario, nonché il diritto, per i ministri del culto, di visitare tali strutture senza particolare autorizzazione.

Il comma 4 sancisce il diritto dei testimoni di Geova di osservare le prescrizioni della loro fede in materia alimentare, senza oneri per le strutture penitenziarie.

Anche in questo caso, ai sensi del comma 5 gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo sono a carico degli organi della confessione religiosa.

L'articolo 6 affronta il tema dell'istruzione, stabilendo, ai commi 1 e 2, il divieto di ingerenze sull'educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione dei

testimoni di Geova e il diritto degli alunni di non avvalersi di insegnamenti religiosi. In tale contesto il comma 3 prevede che l'insegnamento religioso non debba aver luogo secondo orari e modalità discriminanti.

Il comma 4 riconosce a persone designate dalla Congregazione centrale o dalle Congregazioni o comunità locali dei testimoni di Geova il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative allo studio del fatto religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, nell'ambito delle attività scolastiche facoltative decise dalle singole istituzioni scolastiche.

Anche in questo caso, il comma 5 specifica che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo sono a carico della Congregazione centrale dei testimoni di Geova.

L'articolo 7, comma 1, riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto allo stato civile e previe pubblicazioni.

I commi da 2 a 8 regolano gli aspetti relativi alla richiesta di pubblicazioni, al rilascio del nulla osta da parte dell'ufficiale dello stato civile, alla compilazione dell'atto di matrimonio da parte del ministro del culto celebrante e alla relativa trasmissione all'ufficiale dello stato civile, nonché ai termini di trasmissione dello stesso atto nei registri dello stato civile.

L'articolo 8 prevede il riconoscimento, ai testimoni di Geova dipendenti pubblici o privati o che svolgano attività autonoma, del diritto di osservare, compatibilmente con le esigenze imprescindibili dei servizi essenziali, la festività della Commemorazione della morte di Gesù Cristo, peraltro con obbligo di recupero delle ore lavorative. Inoltre si stabilisce che in tale ricorrenza sia giustificata l'assenza da scuola degli alunni appartenenti alla confessione.

L'articolo 9 riguarda la tutela degli edifici aperti al culto pubblico dei testimoni di Geova, prevedendo, al comma 1, il divieto di occupazione, requisizione,

espropriazione o demolizione, se non per gravi ragioni e in accordo con la Congregazione centrale, nonché, al comma 2, che la forza pubblica possa accedere a tali edifici solo previo avviso e accordi con i ministri di culto responsabili dell'edificio.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 3, ai sensi del quale agli edifici di culto della confessione ed alle relative pertinenze si applicano le norme in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e contributi e concessioni.

Inoltre il comma 4 stabilisce che l'autorità civile tenga conto delle esigenze religiose indicate dalla Congregazione centrale per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dei testimoni di Geova.

L'articolo 10 prevede che, nella pianificazione delle radiofrequenze, si tenga conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle congregazioni e ed enti facenti parte della confessione dei testimoni di Geova operanti in ambito locale.

L'articolo 11, comma 1, prevede, ferma restando la personalità giuridica della Congregazione centrale, che la personalità giuridica degli altri enti costituiti nell'ambito della confessione i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza, sia concessa con decreto del Ministro dell'interno. In caso di riconoscimento gli enti assumono, ai sensi del comma 5, la qualifica di enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti.

In tale contesto i commi da 2 a 4 regolamentano le modalità per il riconoscimento degli enti, che può avvenire solo se essi sono rappresentati da un cittadino italiano domiciliato in Italia.

L'articolo 12 definisce le attività di religione e di culto: in tale contesto, si comprendono le attività dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, nonché all'educazione cristiana.

L'articolo 14 stabilisce che la gestione ordinaria e straordinaria degli enti della

confessione si svolge sotto il controllo della Congregazione centrale, senza alcuna ingerenza dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

L'articolo 15 disciplina l'iscrizione, su richiesta della Congregazione centrale, degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti nel registro delle persone giuridiche, la quale è condizione necessaria per consentire ai predetti enti di concludere negozi giuridici.

L'articolo 16 stabilisce, al comma 1, che ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza di un ente della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuto, abbia efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

I commi da 2 a 4 disciplinano l'ipotesi di perdita dei requisiti prescritti per il riconoscimento degli enti della confessione, prevedendo in tal caso la revoca del riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Congregazione, nonché la devoluzione dei beni dell'ente.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 13 e gli articoli da 17 a 19.

L'articolo 13 prevede, al comma 1, che, ai fini tributari, gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Ai sensi dei commi 2 e 3, tali enti possono svolgere attività diverse da quelle di religione e di culto, ma esse sono soggette alle relative normative statali ed al regime tributario previsto per esse.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, la Repubblica prende atto che la confessione dei testimoni di Geova si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

Il comma 2 prevede la deducibilità, a fini IRPEF, nel limite di 1.032,91 euro, delle erogazioni liberali in denaro a favore della Congregazione centrale e degli enti da essa controllati e delle congregazioni locali, per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

Le modalità relative alle deduzioni, ai sensi del comma 3, saranno determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 18 stabilisce, al comma 1, che la Congregazione centrale concorre, ai sensi della normativa vigente, alla ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF, destinando tali somme a fini umanitari, assistenziali, scientifici e culturali da realizzare anche in Paesi esteri, nonché per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto.

I commi 2 e 3 specificano che l'attribuzione della quota avviene sulla base delle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, mentre la Congregazione centrale rinuncia all'attribuzione proporzionale delle quote relative alle scelte non espresse.

Il comma 4 disciplina le modalità di corresponsione alla Congregazione centrale, da parte dello Stato, delle quote dell'8 per mille, che avverrà a decorrere dal terzo anno successivo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 5 prevede l'obbligo, per la Congregazione centrale, di trasmettere annualmente al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'utilizzazione delle quote dell'8 per mille che le sono state attribuite, diffondendone adeguata informazione. Ai sensi del comma 6 tali rendiconti sono trasmessi in copia, con propria relazione, dal Ministro dell'interno al Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 19 stabilisce che eventuali modifiche, proposte da una delle Parti, al regime di deducibilità IRPEF prevista dall'articolo 17 e dell'aliquota dell'8 per mille di cui all'articolo 18, saranno valutate da un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Congregazione centrale.

L'articolo 20 prevede che le autorità competenti, in sede di attuazione della legge, tengano conto delle esigenze fatte presenti dalla Congregazione centrale e avviino, su richiesta, consultazioni.

L'articolo 21 stabilisce, al comma 1, che con l'entrata in vigore della legge cesse-

ranno di avere efficacia ed applicabilità, nei riguardi della Congregazione centrale e delle congregazioni locali da essa rappresentate, nonché degli enti, istituzioni, organismi e persone che ne fanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al Regio decreto n. 289 del 1930.

Al comma 2 si prevede inoltre una clausola in forza della quale tutte le norme contrastanti con la legge perdono efficacia dalla data della sua entrata in vigore.

Ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 2, trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore della legge, le Parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'Intesa; si stabilisce inoltre che le Parti potranno convocarsi prima del predetto termine decennale e che le eventuali modifiche all'Intesa saranno realizzate attraverso la stipulazione di una nuova intesa e la conseguente presentazione di un disegno di legge alle Camere.

Il comma 3 stabilisce inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, la promozione di intese in occasione della presentazione di disegni di legge su materie che coinvolgono i rapporti tra lo Stato e la confessione dei testimoni di Geova.

L'articolo 23 reca la clausola copertura degli oneri finanziari determinati dalla legge, determinati in 490.000 euro per il 2013 ed in 280.000 euro annui a decorrere dal 2014, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Intesa tra la Repubblica italiana e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, essa si compone di 22 articoli, che risultano sostanzialmente identici al testo degli articoli da 2 a 22 del disegno di legge.

In linea generale rileva come le norme di competenza della Commissione Finanze recate dal provvedimento ricalchino sostanzialmente, salvo specifiche particola-

rità, le previsioni in materia contenute nelle altre precedenti intese stipulate tra lo Stato italiano e confessioni religiose.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Divieto di finanziamento alle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.**

**C. 5407 Mogherini Rebesani.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).*

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata nella seduta del 13 dicembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, di cui dispone l'attivazione.

Informa che, non essendo stati presentati emendamenti al provvedimento, saranno posti in votazione gli articoli e, quindi, si passerà al voto finale sulla proposta di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 1.

La Commissione approva l'articolo 1.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 2.

La Commissione approva l'articolo 2.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 3.

La Commissione approva l'articolo 3.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 4.

La Commissione approva l'articolo 4.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 5.

La Commissione approva l'articolo 5.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di legge, la quale affronta una problematica di grande rilievo politico e civile, contribuendo a porre l'Italia all'avanguardia nella lotta contro la piaga delle mine e delle bombe a grappolo che affligge molti Paesi, evidenziata con tragica evidenza dalla strage avvenuta in Afghanistan nei giorni scorsi, nella quale dieci bambine sono rimaste uccise dall'esplosione di una mina antiuomo.

Ricorda, quindi, come la Convenzione di Oslo, ratificata dall'Italia con la legge n. 95 del 2011, oltre a prevedere il divieto di uso, produzione, commercio e stoccaggio delle bombe a grappolo, impegni gli Stati aderenti non soltanto a distruggere gli *stock* esistenti, ma anche a bonificare i territori infestati.

A tale proposito, rileva la necessità di attuare quanto prima la predetta attività di bonifica, anche in considerazione del fatto che – come dimostrano l'esplosione verificatasi sabato scorso nel rione Scampia, a Napoli, e il rinvenimento nella medesima zona, il giorno successivo, di una seconda bomba, per fortuna inesplosa

– alcuni gli ordigni bellici presenti nel territorio italiano possono finire nelle mani della criminalità organizzata, che non si fa scrupolo di utilizzarli in luoghi frequentati da persone inermi, come purtroppo è avvenuto lo scorso fine settimana.

Gianfranco CONTE, *presidente*, chiede che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo.

*Così rimane stabilito.*

Gianfranco CONTE, *presidente*, da quindi conto delle sostituzioni effettuate

ed indice la votazione nominale finale sul testo della proposta di legge.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo della proposta di legge C. 5407.

**La seduta termina alle 13.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*